



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 102 DEL 06/07/2020

/(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)

IL SINDACO

OGGETTO: Apertura Mercato Schiavonea

Premesso che

- **Il DPCM 17 maggio 2020** all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio, ivi assentite, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e/o linee guida idonei a prevenire o a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, raccomandando altresì il rispetto delle misure di cui all'Allegato 11;
- **L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020**, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie"*, che, nel recepire i contenuti del DPCM sopra richiamato, prevede che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento *"Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive"* del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- **Il DPCM 11 GIUGNO 2020** stabilisce all'allegato n. 9 nuove misure per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Dato atto che

- Le citate Linee Guida, allegate all'ordinanza regionale sopra richiamata sub "A", si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'Allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020;

- In particolare, i Comuni, nella propria regolamentazione, dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'Area Mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Richiamata

- La propria precedente ordinanza n. 72 del 18 maggio 2020 a mezzo della quale è stato ordinato il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi nel territorio comunale previste nel DPCM 17 maggio 2020, nell'ordinanza regionale n. 43 di pari data nonché negli Allegati 1 e A alla medesima;

Atteso che

- Per quanto attiene ai mercati, al fine di poter garantire il rispetto delle stringenti misure appositamente previste nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, si rende necessario adottare un distinto provvedimento;
- In data 25 maggio 2020 si è svolta un'apposita riunione tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria presso il Palazzo Garopoli nel corso della quale sono state individuate le condizioni per lo svolgimento del mercato scoperto — con la determinazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza;
- In data 25 giugno 2020 si è svolta un'ulteriore riunione tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria, nella quale, oltre all'esame di ulteriori punti all'ordine del giorno, si è deciso di provvedere all'apertura del mercato quindicinale di Schiavonea- area urbana Corigliano con decorrenza 07/07/2020.

Ritenuto

- Che, con opportune cautele, sia possibile autorizzare l'attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari nel Mercato di Schiavonea (vedi planimetria allegata) in quanto spazio idoneo ad assicurare il pieno rispetto delle distanze tra i banchi degli operatori, rispettando il divieto di assembramento e le regole di distanziamento sociale tra le persone imposte dalla normativa anti COVID-19, nonché assicurando l'accesso contingentato degli utenti e la necessaria vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza prescritte;
- Che con separato atto si procederà all'autorizzazione della medesima attività di vendita presso le altre aree mercatali della città non appena si configureranno le relative condizioni;

Dato atto

- Che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. N. 112/1998 nonché dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti nel territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti

- Il D. Lgs. 114/1998;
- La Legge Regionale della Calabria n. 18/1999;
- La Legge Regionale della Calabria n. 34/2002;
- Il D. Lgs. 267/2000

Dato atto che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020;

Dato atto altresì che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano e trova applicazione dal 06 luglio 2020;
- la situazione di contingibilità e di urgenza consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate

- ✓ la riapertura con decorrenza **07 luglio 2020, dalle ore 7,00 alle ore 14,00**, del Mercato di Schiavonea (come da planimetria allegata alla presente) per il primo martedì di ogni mese.
- ✓ le attività di sistemazione dei banchi di vendita, per un **massimo di n. 82 posteggi**, saranno effettuate, con il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti COVID-19 di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni richiamate in premessa.
- ✓ con separato atto si procederà all'autorizzazione della medesima attività di vendita presso le altre aree mercatali della città non appena si configureranno le relative condizioni;

COMUNICA

- ✓ che per effetto dell'incontro del 25.05.2020 richiamato in premessa, il Piano Comunale regolativo dei mercati settimanali dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
 - definizione preventiva dell'area interessata al mercato con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e d'uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
 - obbligo di senso unico mercato con ingresso ed uscita separati;
 - presenza, al di fuori di ciascun varco d'accesso e d'uscita, di personale preposto al controllo ed al contingentamento degli accessi;

- osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
- rispetto, sia all'interno dell'area mercatale, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;
- obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina (DPI) e di guanti;
- distanziamento di almeno un metro tra stalli di vendita dei singoli operatori di mercato e relativa separazione tra banchi con teli impermeabili;
- presenza di non più di due operatori simultaneamente in ogni posteggio;
- esposizione sui banchi delle indicazioni relative al contenimento del contagio;
- favore per i pagamenti elettronici;
- limitazione del tempo di permanenza dei clienti per lo stretto necessario all'acquisto;
- divieto di vendita di beni usati;

DISPONE

- ✓ la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano.
- ✓ la contestuale trasmissione dello stesso:
 - Alle associazioni di categoria
 - Alla Prefettura di Cosenza
 - Alla Questura di Cosenza
 - Al Comando Guardia di Finanza
 - Al Comando Carabinieri
 - All'ASP
 - Al Comando della Polizia Locale
 - Ai dirigenti SUAP, Patrimonio e Servizi Finanziari

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Corigliano-Rossano, lì 06.07.2020

IL SINDACO

Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.